



TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCEDURE CONCORSUALI

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. ENNIO RICCI

PRESIDENTE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

DOTT. PIETRO VINETTI

GIUDICE

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio iscritto al n. 4817/2017 R.G.A.C.,

TRA

, rapp.to e difeso, giusta procura allegata informaticamente, dagli Avv.ti
di altro Foro, senza elezione di domicilio nel
circondario;

RICORRENTE

E

, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata informaticamente, dagli Avv.ti
questo Foro, elett.te dom.ta

RESISTENTE

Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo

RESISTENTE non costituito

Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo

RESISTENTE non costituito

avente ad oggetto: "Altri istituti di diritto fallimentare".

CONCLUSIONI

Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ricorreva a questo Tribunale, in data 3 Novembre 2017, perché fosse pronunziata la risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, a suo tempo proposto da titolare dell'impresa corrente sotto la ditta, e per la successiva dichiarazione del

fallimento (*«con ogni conseguenza di legge, e segnatamente dichiarando il fallimento della detta impresa individuale»*) dell'imprenditrice, con vittoria di spese, da distrarsi.

era creditore, in via di prededuzione, _____, per l'importo di euro 27.843,79, oltre interessi, *«come da tariffa media dell'Ordine dei Dottori Commercialisti»*.

Il Tribunale di Benevento aveva omologato il concordato preventivo, chiesto dalla _____, mediante *«sentenza del 2.06.1998»*.

Le operazioni di liquidazione non erano state completate e, in particolare, non era stato ancora venduto l'immobile in Castelvenere,

_____ da ultimo affidato, per la vendita, ad una società commissionaria, *«con prezzo di riserva di € 156.000,00»*.

La relazione del Liquidatore Giudiziale, datata al 31 Maggio 2017, indicava l'importo dei crediti privilegiati in euro 87.303,06, e quello dei crediti chirografari in euro 368.826,08, cui aggiungere le spese di procedura: sicché ulteriori ribassi del prezzo, a detta del Liquidatore, non erano possibili, essendo già difficile, a quell'importo, che si potessero compiere pagamenti in favore dei creditori chirografari.

L'insufficienza oggettiva dei beni a soddisfare i chirografari, alla stregua della disciplina posta dall'art. 186 l.f., nel testo anteriore alla novella, costituiva causa di risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni.

_____ aveva, inoltre, in un atto di reclamo del 15 Settembre 2017, dichiarato di voler proporre domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione, per prescrizione, dei crediti contro di lei vantati.

Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, a detta del ricorrente, la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941, n. 6, c.c., poiché, con l'omologazione, al liquidatore viene conferito un mandato irrevocabile, in quanto attribuito anche nell'interesse dei creditori.

Tale organo è investito dell'amministrazione dei beni ceduti, al fine della loro liquidazione (art. 182 l.f. e 1979 c.c.).

La cessione si pone entro un procedimento introdotto dalla proposta di concordato, aperto dal decreto di cui all'art. 163 l.f., soggetto alla fase della deliberazione (art. 174 ss. l.f.), e culminante *«nella sentenza di omologazione ovvero nella dichiarazione di fallimento, concludendosi con la fase di esecuzione e liquidazione.»*

La cessione, allora, non concretava soltanto il contratto di cui agli artt. 1977 ss. c.c., ma si inseriva *«in un articolato procedimento connotato da finalità pubblicistiche»*.

I beni del debitore erano, in conclusione, sottoposti, per effetto di provvedimento del Giudice, all'amministrazione altrui, ossia dei creditori, provenendo dal Giudice, e non dalla *«mera volontà del debitore»*, la nomina del liquidatore (art. 182 l.f.).

Resisteva _____ la quale osservava che il prezzo del bene, pari ad euro 156.000,00, era sufficiente a pagare i crediti privilegiati e, almeno in parte, i crediti chirografari: gli uni e gli altri, in ogni caso, prescritti.

I crediti inseriti nel piano di concordato e, in particolare, quello del _____ erano prescritti, come desumibile dal principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che aveva escluso l'esistenza di cause di sospensione della prescrizione.

La medesima aveva promosso un giudizio, ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., affinché fosse accertata la prescrizione del diritto di credito del

Il medesimo non era neppure legittimato a chiedere il fallimento, essendosene prescritto, appunto, il credito.

L'avvenuta prescrizione di tutti i crediti, inoltre, escludeva l'insolvenza.

La procedura di concordato doveva essere chiusa, mancando, oramai, dei creditori.

Il bene da liquidare, peraltro, costituiva l'abitazione della I e della di lei famiglia, che comprendeva il figlio, «portatore di handicap».

La resistente chiedeva, in conclusione, rigettarsi la domanda di risoluzione, e sospendersi la liquidazione dei beni; in ogni caso, rigettarsi la domanda di fallimento.

Spese vinte.

Il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore Giudiziale, cui il ricorso veniva notificato, non si costituivano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente provvedimento assume forma di decreto, trattandosi di procedura concorsuale già aperta alla data del 1° Gennaio 2008: sicché si applica il testo dell'art. 137 l.f. (richiamato dall'art. 186 l.f.) antecedente alla novella di cui al d. lgs. 12.9.2007, n. 169 (art. 22, co. 2, d. lgs. 12.9.2007, n. 169; in giurisprudenza, sulla disciplina applicabile *ratione temporis*, cfr., da ult., Cass. civ., Sez. I, 29.2.2016, n. 3954).

2. La questione della sospensione della prescrizione del credito del dev'essere risolta in senso sfavorevole al ricorrente.

La S.C. ha trattato il problema sotto il profilo della rilevanza, nel caso del concordato preventivo con cessione dei beni, dell'art. 2941, n. 6, c.c.

L'ambito di applicazione di tale norma è limitato alle ipotesi, nelle quali la relazione rilevante, ai fini della sospensione della prescrizione, intercorra tra le medesime parti del rapporto obbligatorio («Sospensione per rapporti tra le parti. 1. La prescrizione rimane sospesa: [...] 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto»).

La questione, allora, non può, nel caso - appunto - del concordato preventivo con cessione dei beni, che essere risolta negativamente, poiché chi amministra i beni, ossia il liquidatore, non è, come tale, un creditore, né incarna la massa dei creditori: e neppure è un mandatario dei creditori medesimi, agendo, invece, sotto le direttive del Tribunale (si tratta, invero, di un organo della procedura, le cui «funzioni [...] sono assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare»: così, in generale, sulla posizione del liquidatore, Cass. civ., Sez. I, 20.4.2016, n. 7973), quantunque nell'interesse di quelli.

La Corte, pertanto, ha persuasivamente affermato che «L'art. 2941, n. 6, del codice civile, che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni, perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale; peraltro, esclusa l'interpretazione analogica in materia di cause di sospensione

della prescrizione, nemmeno l'interpretazione estensiva potrebbe giustificarsi sul piano logico-sistematico, atteso che le cause di sospensione si ricollegano a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti, mentre, nella specie, il liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur operando nell'interesse dei creditori, non è tenuto ad osservare eventuali direttive da questi provenienti.»: così, Cass. civ., Sez. Lav., 10.2.2009, n. 3270.

Ancor più diffusamente, Cass. civ., Sez. I, 3.8.2007, n. 17060, nella motivazione, ha spiegato quanto segue:

La previsione di cui al n. 6 dell'art. 2941 c.c. non si presta, già sul piano letterale, a comprendere i rapporti tra debitore e creditori concordatari, dato che amministratori del patrimonio del primo non sono i secondi, bensì un diverso soggetto, qual è il liquidatore.

Né una interpretazione estensiva (quella analogica è certamente esclusa in materia di cause di sospensione della prescrizione: ex multis, Cass. 734/1999, 12754/1995, 7898/1994, 4969/1993) potrebbe comunque giustificarsi sul piano logico-sistematico. Invero, come è stato osservato in dottrina e anche nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. la sentenza n. 4187 del 2004, in motivaz.), le cause di sospensione della prescrizione di cui all'art.2941 c.c., si riconnettono a situazioni di impossibilità di fatto, o comunque di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti; rapporti che, nel caso del n. 6 della norma, si caratterizzano per l'essere i beni dell'una amministrati dall'altra.

Se così è, non ha pregio il generico riferimento della sentenza impugnata alla qualificazione del liquidatore come mandatario (questione, peraltro, quanto mai controversa) che opera nell'interesse dei creditori, sì che si realizzerebbe una sorta di esercizio del potere amministrativo per interposta persona. Infatti quel che qui conta - quel che, cioè, crea l'ostacolo di fatto giustificativo della sospensione - è la titolarità e l'esercizio dei poteri di amministrazione dei beni altrui, che nel concordato preventivo con cessione dei beni senza dubbio competono non ai creditori, ma esclusivamente al liquidatore, il quale non è neppure tenuto ad osservare eventuali direttive provenienti da loro (ma, semmai, ad osservare le direttive impartite dal tribunale ai sensi dell'art. 182 legge falliti.).

Come si nota, la Corte di Cassazione, con argomentazioni persuasive e fondate, ha escluso non solamente un'applicazione diretta della norma (sia pure in un'eventuale interpretazione estensiva), ma, altresì, un'applicazione analogica, in ragione della natura eccezionale delle regole sulla sospensione della prescrizione.

3. Se si esamina, anziché la disciplina generale della sospensione della prescrizione, quella speciale, prevista nel concordato preventivo, non può non rilevarsi come (art. 168, co. 2, l.f.), nella fase antecedente alla definitività dell'omologazione del concordato, le prescrizioni rimangano sospese: purché, tuttavia, si tratti delle prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti introduttivi di azioni esecutive (c. dal 2012, cautelari).

Nella fase di esecuzione del concordato, però, la prescrizione riprende il proprio corso.

Nessuna anomalia o sperequazione, tuttavia, in tal modo, si crea: l'omologazione definitiva, infatti, vincola i creditori, impedendo loro pignoramenti e sequestri, ma assicura la soddisfazione concorsuale dei crediti: nella fase anteriore alla definitività dell'omologazione, invece, i creditori medesimi, per il solo effetto dell'iniziativa del debitore, si vedono (art. 168,

co. 1, l.f.) già precluse le azioni esecutive (e cautelari), senza alcuna contropartita: e, pertanto, una norma specifica sulla sospensione della prescrizione era opportuna, se non necessaria.

4.a Il Tribunale ritiene di dover escludere, poi, il rilievo, in concreto, anche di un'eventuale causa di interruzione della prescrizione.

Un rilievo officioso, astrattamente, in realtà, sarebbe consentito, trattandosi di eccezione *lato sensu* (si leggano Cass. civ., Sez. Lav., 13.4.2018, ord. n. 9226; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2013, n. 18602, la quale, in termini chiari e specifici, ha affermato quanto segue: «Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.»; ripete tale affermazione, poi, Cass. civ., Sez. III, 30.6.2015, n. 13335).

4.b Nella specie, tuttavia, non ricorrono i casi di cui all'art. 2943 c.c. («Interruzione da parte del titolare. I. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. II. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. [...] IV. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri»), né quello di cui all'art. 2944 c.c. («Interruzione per effetto di riconoscimento. I. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.»).

4.c Quanto ai primi, non risulta allegato, dal creditore istante, che egli abbia, nel decennio, notificato un atto, mediante il quale abbia iniziato un giudizio, o promosso un arbitrato.

Lo stesso creditore, nel proprio ricorso, ricorda che, nel concordato preventivo, manca una fase destinata all'accertamento giudiziale dei crediti, sicché difetta l'equivalente della domanda di insinuazione al passivo, tipica, invece, del fallimento.

Nel concordato preventivo, invece, si procede ad una mera deliberazione amministrativa, utile al solo fine di determinare la maggioranza necessaria all'approvazione della proposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.4.2016, n. 7972: «I provvedimenti adottati dal giudice delegato, in sede di discussione del concordato preventivo, riguardo alla sussistenza ed al rango dei vari crediti hanno la sola funzione di stabilire se ed in quali limiti spetti il diritto di voto ai fini dell'approvazione del concordato stesso, sicché non pregiudicano le pronunce definitive sulla esistenza dei crediti medesimi.»; Cass. civ., Sez. I, 25.9.2014, n. 20298: «La sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati

nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste.»).

Il creditore ricorrente non ha neppure allegato, nella specie, di aver inviato alla debitrice un eventuale atto stragiudiziale di costituzione in mora: il quale non sarebbe rimasto inefficace, al contrario di quanto accade nel fallimento, procedura nella quale i creditori sono onerati di presentare la domanda di ammissione al passivo: così conservando i propri diritti sino al termine della procedura, ai sensi dell'art. 2945 c.c.

Su tale ultima problematica, si legga Cass. civ., Sez. I, 16.5.2018, ord. n. 11966, che, nei motivi, chiarisce quanto segue, con precipuo riferimento ai fallimenti ed alle procedure assimilabili (in particolare, l'amministrazione straordinaria ex d. lgs. 270/1999):

2.1. È noto il consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale soltanto la presentazione della domanda di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio ex art. 94 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, secondo comma, c.c. (Cass. 20/11/2002, n. 16380; Cass. 06/02/2002, n. 1586; Cass. 11/09/1997, n. 8990; Cass. 22/11/1990, n. 11269).

Invero, la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare - e lo stesso discorso, ovviamente, vale per l'amministrazione straordinaria ex d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, cui è stata assoggettata l'odierna controricorrente -, perché il fallimento è un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste dagli artt. 93, 101 e 103 l.fall., mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.

Sicché sarebbe del tutto inefficace un atto di costituzione in mora compiuto nei confronti di una società già fallita che, ai sensi dell'art. 44 l.fall., non può eseguire pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa, come sarebbe parimenti inefficace un atto di costituzione in mora, per debiti della società in procedura, compiuto nei confronti del curatore, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi della società fallita (vedi Cass. n. 1586 del 2002, cit.).

4.d Quanto al secondo, ossia al riconoscimento del credito, ove mai l'elenco nominativo dei creditori, che l'art. 161 l.f. impone al proponente di depositare, potesse concretare riconoscimento del credito, nella specie sarebbero trascorsi ben oltre dieci anni: sicché sarebbe decorso, poi, il nuovo ed eguale termine di prescrizione (art. 2945, co. 1, c.c.).

5. La questione della prescrizione e delle relative cause di sospensione ed interruzione non si pone (salva soltanto l'assenza di una fase giudiziale di verifica del credito, presente nel fallimento) diversamente nelle procedure concorsuali, differenti dal concordato preventivo: sicché non ricorre alcuna sperequazione, in danno del creditore della parte ammessa a tale forma di concordato.

Per il caso del fallimento, si consideri quanto affermato dalla prima ricordata Cass. civ., Sez. I, 16.5.2018, ord. n. 11966, o da Cass. civ., Sez. III, 19.4.2018, ord. n. 9638 («La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda



giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale»), o, più indietro nel tempo, da Cass. civ., Sez. Lav., 20.11.2002, n. 16380 («La dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma cod. civ.»).

Per la liquidazione coatta amministrativa, si veda Cass. civ., Sez. I, 25.11.2003, n. 17955: «La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale; pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende né interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito - proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale - ovvero l'effettuazione di atti di messa in mora valgono ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, cod. civ., fino alla chiusura della procedura concorsuale.» (conforme, Cass. civ., Sez. I, 2.3.2004, n. 4209).

Per l'amministrazione straordinaria, si veda la già citata Cass. civ., Sez. I, 16.5.2018, ord. n. 11966.

Sinanche, infine, nell'ipotesi degli enti territoriali in dissesto sono ammesse le sole azioni di cognizione (Cass. civ., Sez. V, 11.8.2016, n. 16959).

In conclusione, ogniqualvolta il creditore debba impedire il corso della prescrizione, laddove penda una procedura concorsuale, egli deve agire in sede di cognizione.

Nel caso del concordato preventivo, il creditore, inoltre, può avvalersi di un atto stragiudiziale di costituzione in mora: utile, se non ad altro (certo non ad ottenere un eventuale pagamento in violazione delle *par condicio creditorum*, o dell'ordine delle cause di prelazione: cfr. Cass. civ., Sez. I, 14.1.2016, n. 509: «[...] i pagamenti eseguiti nel corso della procedura minore in violazione della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, sono eccezionalmente ripetibili non in quanto oggettivamente non dovuti ma perché, in quanto difformi ai canoni di soddisfacimento concordatario, inefficaci rispetto alla massa dei creditori»), ad interrompere il termine prescrizione.

A tale ultima conclusione, ossia che basti, nell'ipotesi del concordato preventivo, anche un atto stragiudiziale, non può che giungersi considerando che, in difetto di un procedimento di accertamento giudiziale dei crediti, con effetto interruttivo-sospensivo, ex art. 2945 c.c., sino al termine della procedura concorsuale, il creditore, che già disponga di un titolo giudiziale, o che se ne munisca in corso di procedura, non potrebbe interrompere la prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo se non mediante, appunto, un atto stragiudiziale, dovendosi escludere che (proprio in ragione della preesistenza del titolo giudiziario) egli possa e debba agire nuovamente per la via di un processo.

Il debitore, del resto, mantiene una posizione ampiamente assimilabile, nel rapporto con i creditori e rispetto al proprio patrimonio giuridico, a quella preesistente al concordato: altrimenti, questa procedura concorsuale non conseguirebbe il proprio scopo giuridico ed

economico, di costituire un procedimento alternativo, meno grave e ben distinto, rispetto al fallimento.

Se ciò è vero, la tesi dell'ammissibilità di una costituzione in mora stragiudiziale risulta ulteriormente corroborata.

Si può considerare, a tal fine, il concordato preventivo, sotto diversi aspetti, esaminati dalla giurisprudenza, sino al grado di legittimità.

Il debitore non perde la capacità di agire, ma *«prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura»*, al punto che *«In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo»* (Cass. civ., Sez. V, 28.7.2017, n. 18823).

Nella materia tributaria, una volta che sia definitiva l'omologazione, il debitore può esercitare la facoltà di definizione agevolata della sanzione (Cass. civ., Sez. V, 2.10.2008, n. 24427): quando, prima di tale definitività, egli non può (e, analogamente, l'Ufficio fiscale non può richiedere il pagamento).

Una volta ammesso al concordato preventivo dei beni, *«Il debitore [...] subisce uno "spossessamento attenuato", in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporre viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 legge fall. per il fallimento.»* (Cass. civ., Sez. V, 25.2.2008, n. 4728).

Egli, come nei rapporti obbligatori di fonte negoziale, subisce l'effetto dell'inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi assunti: inadempimento dal quale può scaturire la risoluzione (art. 186 l.f.).

6. Il Tribunale riconosce che tali conclusioni, seppur inserite in un sistema coerente, appaiono tali da ledere l'affidamento che un creditore potrebbe riporre nella tutela attesa da una procedura concorsuale regolata da norme dettate proprio in funzione di tale tutela, e che prevedono sia degli organi appositi, sia l'intervento dell'Autorità Giudiziaria: ma tale affidamento, d'altro canto, potrebbe confliggere con quello del debitore a non vedersi assoggettato alla procedura (che non è un fallimento) *sine die*, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione.

7. Deve concludersi che, nel caso di specie, l'accertamento incidentale sull'esistenza attuale del credito conduca a negare tale esistenza: e, dunque, a negare che il ricorrente nutra un interesse attuale alla pronuncia di risoluzione.

La domanda, pertanto, va dichiarata inammissibile.

8. Ove si sarà accertato, nelle apposite sedi, che tutti i crediti sono prescritti, come assume la _____, si dovrà giungere ad un provvedimento di chiusura del concordato preventivo, mediante un provvedimento reso nell'esercizio della funzione di sorveglianza e

controllo, spettante al Tribunale (cfr., sulla natura di una simile statuizione, Cass. civ., Sez. I, 27.10.2006, n. 23272, e Cass. civ., Sez. I, 24.8.2004, n. 16729).

9. Il Tribunale non può procedere ai fini della dichiarazione di fallimento della
, in ragione della prescrizione del credito del ricorrente e della permanenza della procedura di concordato preventivo.

10. Le spese legali tutte vanno compensate, alla luce della notevole complessità delle questioni trattate e della mancanza, sotto alcuni aspetti, di precedenti di legittimità specifici.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4817/2017 R.G.A.C., promosso da
contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa,
così decide:

1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa le spese di lite fra tutte le parti.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio dell'11 Luglio 2018

IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO



IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 19/07/2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Mario SQUARCIO
[Handwritten signature]